



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

1. Novità legislative.

[Decreto Legislativo 21 giugno 2016 n. 125.](#)

Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (in vigore dal 27.7.2016)

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. Ordinanza 6 luglio 2016 \(dep. 21 luglio 2016\) nr. 206 / 2016, Pres. Grossi Rel. Prosperetti.](#)

Spese di Giustizia – Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio – Previsione che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio siano liquidati dal magistrato, con le modalità previste, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali – Manifesta infondatezza.

La Corte *dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, dal Tribunale Ordinario di Roma con le ordinanze in epigrafe.* A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale del Giudice ordinario (che – tra l'altro – aveva rappresentato che l'attuale disciplina normativa si prestava ad applicazioni malevole da parte del legale designato di ufficio che ben poteva perseguire strategie difensive non finalizzate a perseguire l'interesse dell'assistito o, addirittura, favorire le condizioni per la realizzazione della cd. irreperibilità di fatto del soggetto richiedente, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, rilevando



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

“in primis” l’estraneità della denunciata violazione dell’art. 97 Cost. rispetto alla fattispecie concreta, ribadendo poi l’insussistenza della pretesa violazione dell’art. 3 Cost, evidenziando altresì che il rischio di scelte difensive inutilmente onerose è comunque sanzionabile in via disciplinare.

[C. Cost. Sentenza 14 giugno 2016 \(dep. 21 luglio 2016\) nr. 204 / 2016, Pres. Grossi Rel. Lattanzi.](#)

Ordinamento penitenziario – Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 – ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui “non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 53 – ter o.p.”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l’ordinanza indicata in epigrafe. La Corte – pronunciandosi su questione afferente il cd. sovraffollamento carcerario - ha ribadito il principio per cui anche i condannati all’ergastolo hanno titolo per richiedere il risarcimento del danno ex art. 35 ter II o.p., rilevando che sarebbe “fuori da ogni logica di sistema, oltre che in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

C. Cost. Sentenza 6 luglio 2016 (dep. 21 luglio 2016) nr. 201 / 2016, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi.

Processo penale – Decreto penale di condanna – Avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. Secondo la Corte tra i requisiti del decreto penale di condanna deve esservi anche l'avviso della facoltà di chiedere – mediante l'opposizione – la sospensione del procedimento con messa alla prova. La mancata previsione di detto avviso comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24 Cost., posto che (come accaduto nel caso sottoposto al vaglio della Corte) l'imputato potrebbe essere portato a formulare la richiesta di sospensione solo in sede dibattimentale (quindi, tardivamente).

C. Cost. Sentenza 31 maggio 2016 (dep. 21 luglio 2016) nr. 200 / 2016, Pres. Grossi, rel. Lattanzi.

Processo penale – Divieto di un secondo giudizio – Applicabilità limitata all'esistenza del medesimo "fatto giuridico", nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo "fatto storico", così come delineato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Questione di legittimità sollevata nell'ambito del cd. processo Eternit bis che vede imputato – in relazione all'omicidio volontario di 258 persone – il titolare della multinazionale citata, da poco prosciolti in altro processo ove era stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p.. Il Giudice a quo ha sollevato la questione circa la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

possibile violazione del cd. divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto (sancito dall'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 Prot. nr. 7 Cedu), evidenziando la discrasia esistente tra l'interpretazione che si è data nel diritto vivente alla nozione di "medesimo fatto" di cui all'art. 649 c.p.p. e quella fornita - sempre in relazione alla definizione di "medesimo fatto" - dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Con la pronuncia in questione la Corte Costituzionale si è adeguata alla giurisprudenza sovranazionale, dettando al contempo una sorta di linee guida per la prosecuzione del processo in oggetto.

C. Cost. Sent. 6 luglio 2016 (dep. 20 luglio 2016) nr. 193 / 2016, Pres. Grossi, Rel. Amato.

Sanzioni amministrative – Previsione dell'applicazione delle sanzioni amministrative soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate – Applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 689/1981 nella parte in cui non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori di illeciti amministrativi, non rinvenendo "nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata... del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative" e ribadendo al contempo – con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., l'assenza di analogo vincolo costituzionale in materia di sanzioni amministrative, rientrando la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

modulazione del trattamento sanzionatorio nella discrezionalità del legislatore (sindacabile solo ove trasmodi “nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio”).

C. Cost. ordinanza 6 luglio 2016 (dep. 15 luglio 2016) nr. 182 / 2016, Pres. Grossi, Rel. Morelli.

Reati e pene – Pene accessorie – Ritiro della patente di guida sino a tre anni disposto dal giudice con la sentenza di condanna per determinati reati previsti dal testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe.

C. Cost. ordinanza 1 giugno 2016 (dep. 14 luglio 2016) nr. 177, Pres. Grossi, Rel. Modugno.

Reati e pene – Abuso d’ufficio – Inclusione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione tra le violazioni di legge rilevanti per la configurabilità del reato – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 323 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo comma, della costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Enna con l’ordinanza indicata in epigrafe.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., u.p. 21 luglio 2016, Pres. Canzio, Rel. Davigo, ric. Nifo Sarrapochiello, P.G. (*concl. conf.*).

(Informazione provvisoria).

Legittimo impedimento per malattia - assenza del difensore di fiducia - Sostituto processuale - Obbligo - Omessa nomina - Omessa giustificazione - Lesione diritto di difesa.

(Artt. 102, 420-ter e 484 c.p.p.)

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito alla pubblica udienza del 21 luglio 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

In primo luogo: “Se, ai fini del rinvio dell'udienza, il difensore abbia l'onere di nominare un sostituto quando l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore”

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: “*Negativa. Resta fermo, ai fini del rinvio dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento*”.

In secondo luogo, e consequenzialmente: “Se il suddetto principio di diritto si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui all'art. 599, comma 1, cod. proc. pen.”.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: “*Affermativa*”.

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 6220 della Sez. V Pen. del 17 dicembre 2015 (dep. 15 febbraio 2016, Pres. Marasca, Est. Gorjan, Imp. Nifo Sarrapochiello, pubblicata nella newsletter n. 1.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

[Sez. Un., Sent. n. 31668 del 23 giugno 2016 \(dep. 21 luglio 2016\), n. 31668, Pres. Canzio, Rel. Ramacci, Ric. P.G. c. Pastore.](#)

Estinzione (causa di) - Remissione di querela - Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Remissione tacita - Configurabilità - Sussistenza.

(Art. 152 c.p.; artt. 90-*bis*, 340 e 555 c.p.p.; art. 29 D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine al quesito di diritto “Se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela” hanno stabilito il seguente principio di diritto:

“Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

L'informazione provvisoria della decisione *de qua* è stata pubblicata, unitamente all'ordinanza di rimessione n. 18988 della Sez. V Pen., ud. del 21 marzo 2016 (dep. 6 maggio 2016), Pres. Vessichelli, Rel. Morelli, Imp. Pastore, nella Newsletter n. 8.

[Sez. Un., sent. 23 giugno 2016 \(dep. 21 luglio 2016\), Pres. Canzio, Rel. Ramacci, ric. P.G. c. Filosofi.](#)

Reato continuato - Pena - Recidiva reiterata - Giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti - Applicazione del limite minimo di aumento di pena previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. - Obbligatorietà.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

(Artt. 69, 81, comma 4 e 99 c.p.)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Corte hanno stabilito che la recidiva, a fini di applicazione del meccanismo di rigore introdotto col testo novellato del quarto comma dell'art. 81 c.p., rileva anche quando dichiarata equivalente a circostanze di segno opposto.

In particolare, la sentenza così enuncia testualmente il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite: *“Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti di soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, stesso codice, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti”*.

La relativa informazione provvisoria è stata pubblicata nella Newsletter n. 8, mentre l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 18935 della Sez. V Pen., Ud. 12 aprile 2016 (dep. 5 maggio 2016), Pres. Fumo, Rel. Lapalorcía, Imp. Filosofi, è stata pubblicata nella Newsletter n. 5.

Sez. Un., c.c. 21 luglio 2016, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, ric. Nunziata, P.G. (concl. conf).

(Informazione provvisoria).

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. - Errore materiale o di fatto - Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per revisione - Sentenza di rigetto del ricorso in tema di revisione.

(Artt. 625-bis, 629, 630, 636, 637, 639 e 640 c.p.p.).

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 21 luglio 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

“Se sia ammissibile il ricorso straordinario del “condannato” per errore di fatto avverso il provvedimento pronunciato dalla Corte di Cassazione nel giudizio di revisione”.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 22833 della Sez. V, C.c. 18 febbraio 2016 (dep. 30 maggio 2016), Pres. Fumo, Rel. De Bernardinis, ric. Nunziata, pubblicata nella Newsletter n. 7.

**Sez. Un., c.c. 21 luglio 2016, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, ric. Culasso. P.G. (concl. diff).
(Informazione provvisoria).**

Sequestro conservativo - Impignorabilità dei beni - Competenza funzionale - Tribunale del riesame - Giudice dell'esecuzione civile.

(Artt. 316, 317, 318, 320 e 324 c.p.p.; artt. 167 e 170 c.c.; art. 46 R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 21 luglio 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

“Se le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni (costituenti, nella specie, un fondo patrimoniale) sottoposti a sequestro conservativo siano deducibili con la richiesta di riesame e debbano essere decise dal tribunale del riesame, oppure siano devolute in via esclusiva al giudice dell'esecuzione civile dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza penale di condanna”.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: “*Le suddette questioni sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame*”.

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 21419 della Sez. V, c.c. 4 maggio 2016 (dep. 23 maggio 2016), Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli, ric. Culasso, pubblicata nella Newsletter n. 7.

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

[Sez. III Pen., Ud. 27 aprile 2016 \(dep. 13 luglio 2016\), Ord. n. 29398 Pres. Fiale, Rel. Andronio, ric. C.D.](#)

Impugnazione - Appello - Divieto di *reformatio in peius* - Provvisoriale - Proposizione per la prima volta nel gravame - Parte civile non impugnante.

(Artt. 539, comma 2, 573, 597, comma 1, 598 e 600 c.p.p.)

È stata rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa alla concessione, per la prima volta in grado di appello, di una provvisoriale a favore della parte civile non impugnante.

Come segnalato dall'Ufficio del Massimario (Rel. n. 25/16, del 19 aprile 2016) - si evidenzia nella summenzionata ordinanza di rimessione - *“sussiste attualmente un contrasto tra diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità in ordine alla questione se violi il divieto della reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisoriale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante”*.

Si tratta di una questione che *“come emerge anche dalla successiva rel. n. 28/16, del 4 maggio 2016, si pone in stretta relazione con il problema, di più generale portata, della possibilità per il giudice di appello di rivedere la quantificazione del danno in senso sfavorevole all'imputato, in assenza di impugnazione della parte civile diretta a contestare la quantificazione del risarcimento in relazione ai reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale”*.

In base ad un primo orientamento (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 42684 del 2015), non vi sono ragioni per precludere alla parte civile di giovare di una condanna generica al risarcimento del danno emessa in primo grado per chiedere, per la prima volta in appello, la condanna al risarcimento di un danno provvisoriamente liquidabile, laddove questo non sia stato espressamente negato dal giudice di *prime cure* e non sia contestato nell'*an* e nel *quantum* dall'imputato.

Non vi osterebbe, al riguardo, l'art. 598 c.p.p., che estende al grado di appello le disposizioni del giudizio di primo grado e, tanto meno, l'art. 600 c.p.p., che presuppone una domanda espressa della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

parte civile negletta o disattesa. Ne discende che, quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisoria effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile. Il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'art. 539, comma 2, c.p.p. per il giudice di *prime cure*.

Secondo un opposto orientamento (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 50709 del 2014), il provvedimento con cui il giudice del rinvio liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza annullata, limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno su ricorso del solo imputato, è in contrasto con il divieto di *reformatio in peius*, con il principio devolutivo previsto dall'art. 597, comma 1, c.p.p. nonché con le regole processuali che disciplinano l'azione civile nel processo penale.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III, sentenza 27 aprile – 20 luglio 2016 n. 30980 – Pres. Fiale – Rel. Mocci.](#)

Attenuanti generiche – Art. 62 bis c.p. – Diniego – Obbligo di motivazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Il diniego dell'invocato beneficio delle attenuanti non può essere assolto con il richiamo, assolutamente generico, al contenuto del certificato penale dell'imputato ed alla complessità della vicenda che lo vede coinvolto.

[Sez. I sent. 7 aprile 2016 – 19 luglio 2016, n. 30753, Pres. Cortese, Rel. Centonze.](#)

Benefici di legge - Richiesta - Obbligo di motivazione.

Fatta salva l'ipotesi della palese non concedibilità dei benefici per immanente assenza dei presupposti di legge, costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice sulla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, quando sia stata esplicitamente richiesta l'applicazione di tali istituti.

[Sez. I sent. 7 aprile 2016 – 19 luglio 2016 n. 30744, Pres. Cortese, Rel. Talerico.](#)

Circostanza aggravante dei futili motivi – Nozione – Giudizio in concreto.

Il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene dunque alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore a un'azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile.

Tuttavia il relativo giudizio non può essere astrattamente riferito a un comportamento medio difficilmente definibile ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

[Sez. II, sent. 14-20 luglio 2016, n. 30955, Pres. Fiandanese, Rel. Davigo.](#)

Circostanze del reato - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Delitto di rapina - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità.

Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "*de quo*", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.

[Sez. IV, sent. 14 aprile 2016 – 21 luglio 2016, n. 31490, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)

Colpa in genere – attività ad alta complessità tecnica – individuazione regola cautelare violata – rinvio a massime di comune esperienza – sufficienza – esclusione – precisa enunciazione della regola esecutiva – necessità – sussistenza.

Nell'ambito di attività ad alta complessità tecnica l'individuazione della regola cautelare – che costituisce atto indispensabilmente prodromico all'accertamento della colpa – non può derivare dalla pura e semplice identificazione di massime di comune esperienza, poiché ciò non si traduce nella enunciazione – irrinunciabile – della precisa regola esecutiva cui l'agente avrebbe dovuto attenersi.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse considerarsi correttamente individuata la regola cautelare specialistica medica, nel caso di un delicato intervento chirurgico al cervello rivelatosi fatale, a



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

fronte del mero rinvio della Corte territoriale a massime di comune esperienza, quale sarebbe quella per cui *lo spessore della teca craniale è più sottile nelle persone di età avanzata*. La Corte di Appello avrebbe invece dovuto precisamente enunciare quale salvifica regola esecutiva avrebbe dovuto conformare la condotta dall'agente).

[Sez. I sent. 7 aprile 2016 – 19 luglio 2016 n. 30744, Pres. Cortese, Rel. Talerico.](#)

Concorso di persone nella detenzione d'armi – Elementi costitutivi.

Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell'arma, si trovi cioè, o in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporre o che abbia partecipato al porto agevolando o cooperando consapevolmente con l'attività del detentore materiale, atteso che la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sé, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo, l'elemento tipico della fattispecie di concorso.

[Sez. I sent. 28 giugno 2016 – 20 luglio 2016 n. 31244, Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito.](#)

Continuazione - Elementi sintomatici.

La continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio – investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori (fra i quali, a titolo esemplificativo, sono stati individuati



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

[Sez. I 26 maggio 2016 – 19 luglio 2016 n. 30832, Pres. Cortese, Rel. Talarico.](#)

Continuazione - Unicità del disegno criminoso - Nozione.

L'unicità del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 comma secondo c.p., non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Tuttavia, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla solo di "disegno", e a non risultare necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l'istituto "fuori della realtà concreta", data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità solo in via approssimativa.

[Sez. III, sentenza 12 maggio – 19 luglio 2016 n. 30501 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella.](#)

Reato continuato – Art. 81 c.p. – Richiesta – Obbligo di allegazione.

La parte che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato davanti al Giudice di cognizione ha l'onere di produrre la copia della decisione irrevocabile rispetto alla quale viene richiesta l'applicazione del disposto dell'art. 81 c.p., ciò al fine di consentire al giudice di valutarne l'idoneità dimostrativa della unicità del disegno criminoso non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell'art. 186 disp. att. c.p.p. dettata per la sola fase esecutiva.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V, sent. 21 giugno 2016-15 luglio 2016, n. 30358, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)

Furto - Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede - Oggetti lasciati in autovettura solo occasionalmente- Insussistenza.

Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per l'esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo ovvero destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso, o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita. In tal senso, dunque, non posso essere considerati esposti alla pubblica fede oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura, che non costituiscono il normale corredo dell'auto o che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza.

[Sez. II, sent. 14-20 luglio 2016, n. 30959, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo.](#)

Reati contro il patrimonio - Rapina - In genere - Circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 *bis*, c.p. - Rapina commessa nei luoghi previsti dall'art. 624 *bis* c.p. - Sufficienza - Consenso della vittima all'ingresso - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 *bis*, c.p. è sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 *bis* c.p., non essendo rilevante che la vittima abbia o no prestato il consenso all'ingresso in essi. La *ratio* della suddetta aggravante, infatti, è quella di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

tutelare in maniera rafforzata i fatti commessi all'interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la circostanza che il ricorrente avesse fatto ingresso nell'abitazione con l'iniziale consenso della persona ai danni della quale avrebbe consumato poi l'episodio delittuoso, non valesse ad elidere la sussistenza della aggravante, che sussiste indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo iniziale della vittima del reato).

Sez. II, sent. 15 aprile-18 luglio 2016, n. 30429, Pres. Cammino, Rel. Imperiali.

Reati contro il patrimonio - Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Elementi distintivi.

In ragione della “clausola di sussidiarietà” prevista nell’art. 648 *ter* c.p., la fattispecie incriminatrice del reimpiego illecito deve ritenersi prevalente ed assorbente rispetto quelle di cui agli artt. 648 e 648 *bis* c.p. laddove la condotta sia finalizzata *ab origine* all'impiego dei proventi illeciti e non sia il frutto di una distinta successiva attività post commissione dei delitti di ricettazione e riciclaggio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il discrimine tra le predette fattispecie incriminatrici passa attraverso il criterio della pluralità ovvero dell'unicità di azioni e delle determinazioni volitive ad esse sottese: sono esclusi dalla punibilità *ex art.* 648 *ter* coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio o di ricettazione e che, successivamente, con determinazione autonoma – al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro – abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitto a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito o ricevuto denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

[Sez. III, sentenza 3 marzo – 18 luglio 2016 n. 30381 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.](#)

Violenza sessuale – Art. 609 bis n. 1 c.p. - Abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica - Presupposti.

Al fine di ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 609 c. 2 n. 1 c.p. (violenza sessuale con l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa) è necessaria non solo la sussistenza dello stato di inferiorità psichica della persona offesa e la consapevolezza di tale stato da parte del soggetto agente, ma anche una induzione della vittima o l'abuso delle sue condizioni di menomazione di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, così da determinare in quest'ultima una assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni.

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sentenza 15 gennaio – 21 luglio 2016 n. 31415 – Pres. Fiale – Rel. Grillo.](#)

Art. 73 co. V D.P.R. 309/90 – Attività sotto copertura – Art. 98 D.P.R. 309/90 Principio di offensività.

Ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'art. 73 co. V D.P.R. 309/90 laddove tutti gli indici di valutazione richiesti dalla predetta fattispecie siano di segno positivo e l'unico dato dissonante sia rappresentato dalla quantità, questa non assume specifico rilievo negativo ai fini dell'esclusione della fattispecie di lieve entità se trattasi di quantitativo solo apparentemente rilevante ma in realtà del tutto virtuale perché non destinato a circolare ed essere immesso sul mercato ed anzi sequestrato subito dopo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

l'importazione, per essere ceduto in quantitativi modesti come campione in vista di successivi acquisti propedeutici alla scoperta dei trafficanti interni ed al loro arresto.

[Sez. V, sent. 1 giugno 2016– 21 luglio 2016, n. 31638, Pres. Nappi, Rel. Caputo.](#)

Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato di pericolo - Elemento soggettivo - Dolo generico - Non necessarietà della consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa.

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento in quanto tale delitto si configura come reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

[Sez. I sent. 31 marzo 2016 – 26 luglio 2016 n. 32416, Pres. Bonito, Rel. Boni.](#)

Codice della strada - Ammissione al lavoro di pubblica utilità - Ripristino della pena sostituita in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro.

Ai sensi dell'art. 187, comma 8 *bis*, D. Lgs. 285/1992 l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportare la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa ma l'adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestatato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D. lgs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

[Sez. VI., Sent. n. 31929 - 21 luglio 2016, Pres. Carcano, Rel. Giordano, ric. Weeber P.G. \(concl. conf.\).](#)

Mandato di arresto europeo - Nozione di “residenza” - Radicamento nello Stato - Indici concretamente sintomatici concorrenti - Requisiti di collegamento con il territorio del nostro Paese.

(Art. 18 lett. R, Legge 69/2005).

In tema di mandato di arresto europeo la nozione di “residenza” che viene considerata per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

Massime conformi: Sez. VI, n. 9767 del 26/02/2014, Echim, in *C.E.D. Cass.* n. 259118; Sez. VI, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, *ivi* n. 258414.

D. Diritto processuale.

[Sez. III, sentenza 14 aprile – 18 luglio 2016 n. 30390 – Pres. Rosi – Rel. Andreazza.](#)

Appello – Art. 603 c. 2 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – Presupposti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Secondo il disposto dell'art. 603 c. 2 c.p.p., il giudice di appello, in presenza di prove sopravvenute, anche se il giudizio di primo grado sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, è tenuto ad ammetterle tranne che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. Posto che la norma condiziona il potere del giudice di ammissione delle nuove prove alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 495 c.p.p., ne discende che ogni altro parametro di valutazione verrebbe utilizzato *contra legem*. L'assunzione delle nuove prove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità.

Sez. III, sentenza 12 maggio – 19 luglio 2016 n. 30497 – Pres. Ramacci – Rel. Di Stasi.

Appello – Art. 605 c.p.p. – Motivazione sentenza – Presupposti – Doppia conforme.

La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione e si pone, quindi, fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione *per relationem* se si limita a riprodurre la decisione confermata senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi.

Sez. IV, sent. 6 luglio 2016 – 27 luglio 2016, n. 32528, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.

Appello della parte civile - Art. 576 c.p.p. – Art. 100 c.p.p. – legittimazione a proporre impugnazione – difensore della parte civile – legittimazione – condizioni – volontà delle parti desumibile dal mandato.

E' legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere.

[Sez. III, sentenza 15 giugno – 19 luglio 2016 n. 30529 – Pres. Fiale – Rel. Socci.](#)

Appello – Divieto reformatio in peius – Art. 597 c.p.p. – Modifica legislativa favorevole all'imputato – Insussistenza.

Non viola il divieto del principio di *reformatio in peius* la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, applica le modifiche legislative favorevoli all'imputato e, nel calcolo della pena, considera l'aumento per la recidiva, ritenuta in primo grado soccombente all'attenuante; attenuante diventata ipotesi autonoma di reato (fattispecie relativa all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, prima considerata circostanza attenuante e ora ipotesi autonoma di reato).

[Sez. IV, sent. 22 giugno 2016 – 19 luglio 2016, n. 30587, Pres. D'Isa, Rel. Gianniti.](#)

Dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni – mancata firma del verbale ad opera della parte – effetti – revoca della dichiarazione di domicilio effettuata nel verbale – esclusione – limite – esplicita giustificazione della mancata firma come revoca della dichiarazione.

La mancata sottoscrizione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio non può mai interpretarsi di per sé come revoca della dichiarazione di domicilio in quel verbale effettuata; per aversi tale effetto occorre invece che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione (come è ben possibile all'interessato, considerato che l'art. 137 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che nel verbale si faccia menzione del motivo della mancata sottoscrizione).

(La Quarta Sezione della Suprema Corte ha così confermato la propria posizione - già espressa con la sent. n. 22372 del 26/02/2015, Beschi, Rv. 263901 - adesiva all'orientamento giurisprudenziale più recentemente consolidatosi in materia: vedi Sez. 3, sent. n. 23870 del 26/04/2013, Lakser, Rv. 256288, Sez. 5, sent. n. 35506 del 01/07/2010, Pmt in proc. Rv. 248497 e Sez. 1, sent. n. 46886 del 22/10/2009,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Armichi, Rv. 245676; *contra* cfr. invece Sez. 1, Sentenza n. 4100 del 24/11/1998 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 213259, Sez. 6, Sentenza n. 4921 del 09/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 228319, Sez. 5, Sentenza n. 28618 del 28/05/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240430.

Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la domanda di rescissione del giudicato avanzata dall'imputato. Egli si doleva della mancata conoscenza del decreto di citazione diretta, in ragione della mancata valida notifica di tale decreto, che era stata effettuata presso lo studio professionale del difensore d'ufficio, come risultante da verbale di elezione di domicilio, verbale che tuttavia lo stesso imputato aveva rifiutato di firmare. Ne conseguiva, a parere dell'imputato, che la notifica del decreto di citazione doveva considerarsi effettuata ai sensi dell'art. 161, co. 1, mediante consegna al difensore, e non presso il domicilio eletto, di talché non poteva operare la presunzione di conoscenza del processo che legittima la dichiarazione di assenza. Di diverso avviso la Corte, che ha ritenuto validamente eletto il domicilio e dunque conosciuto il procedimento e – presuntivamente – il processo).

[Sez. III, sentenza 13 aprile – 18 luglio 2016 n. 30388 – Pres. Ramacci – Rel. Di Stasi.](#)

Impugnazione – Art. 591 c.p.p. – Appello – Sussistenza.

Non è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello che ripropone questioni già tutte prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice quando siano specificatamente identificabili i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, quale l'impugnazione di merito, naturalmente diretta ad una piena *revisio prioris instantiae* nonché del principio del *favor impugnationis* in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra riportato, la Corte di Cassazione, pur dando atto di un orientamento meno garantista, accoglieva il motivo di ricorso rilevando l'errore in cui era incorso il Giudice del gravame che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta, per genericità dell'appello).

Sez. II, sent. 14-20 luglio 2016, n. 30966, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Erronea qualificazione dell'impugnazione come appello - Attribuzione dell'esatto "*nomen juris*" da parte del giudice del riesame - Decorrenza del termine stabilito per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame - "*dies a quo*" - Indicazione.

In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "*nomen juris*" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309, comma 10, c.p.p. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto e ciò perché nelle procedure "*de libertate*" la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione.

Sez. II, sent. 14-20 luglio 2016, n. 30967, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Indagato detenuto in luogo esterno al circondario del giudice del riesame - Richiesta di traduzione in udienza - Obbligo di disporre la traduzione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento camerale di riesame, l'indagato detenuto o internato fuori del circondario del tribunale competente ha diritto di presenziare alla udienza per essere sentito personalmente solo se la richiesta di audizione è formalizzata in modo tale da rendere manifesta la volontà di rendere dichiarazioni su questioni di fatto concernenti la propria condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

precisato che la generica affermazione di volere rendere dichiarazioni spontanee non valesse ad integrare l'obbligo di traduzione del detenuto).

Sez. II, sent. 14-20 luglio 2016, n. 30964, Pres. Fiandanese, Rel. Davigo.

Misure cautelari personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari - Braccialetto elettronico - Ambito e presupposti di applicazione.

La previsione di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione di “mezzi elettronici o altri strumenti tecnici” di controllo non ha introdotto una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281 e seg. c.p.p., ma costituisce semplicemente una modalità particolare di esecuzione di una misura cautelare personale. Ne deriva che lo strumento del braccialetto elettronico rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini dell'adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni.

Sez. I sent. 15 giugno 2016 – 26 luglio 2016 n. 32407, Pres. Siotto, Rel. Rocchi.

Notificazioni - Ricorso a procedura ex art. 157 comma ottavo *bis* c.p.p. pur in presenza di una rituale elezione di domicilio - Nullità - Oneri del difensore.

È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 comma ottavo *bis* c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa ed è, comunque,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

priva di effetti se non dedotta ritualmente. Al difensore dell'imputato non comparso spetta esclusivamente l'onere di eccepire tempestivamente la nullità della citazione; è il giudice – se intende disattendere l'eccezione – a dover indicare la fonte della prova della circostanza che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto, nonostante la notifica eseguita ex art. 157 comma 8 *bis* c.p.p. o a motivare sull'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato stesso.

[Sez. II, sent. 21-25 luglio 2016, n. 32006, Pres. Fumu, Rel. Sgadari.](#)

Notificazioni all'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere - Verbale contenente l'elezione di domicilio - Mancata sottoscrizione dell'indagato - Invalidità - Condizioni.

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.

[Sez. IV, sent. 16 giugno 2016 – 20 luglio 2016, n. 31237, Pres. Piccialli, Rel. Pezzella.](#)

Opposizione alla richiesta di archiviazione – ordinanza di archiviazione emessa dal GIP – omessa valutazione delle questioni proposte con l'opposizione – conseguenze – nullità ordinanza per violazione sostanziale del principio del contraddittorio.

L'omessa valutazione dell'atto di opposizione proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione determina violazione sostanziale del principio del contraddittorio (garantito dal coordinato disposto degli artt. 127, 409, co. 1, 2, 6 e 410 c.p.p.) e comporta la nullità dell'ordinanza di archiviazione che in tal modo si sia pronunciata; ciò perché il contraddittorio non si realizza soltanto con la presenza delle parti in udienza, ma anche dandosi conto in motivazione, in termini sostanziali, di averne valutato le questioni proposte.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

(Fattispecie in cui il GIP di Roma, dato atto di avere esaminato la richiesta di archiviazione presentata dal PM e l'opposizione della persona offesa, all'esito dell'udienza camerale, accoglieva la richiesta di archiviazione nei confronti dell'imputata, senza spendere alcuna argomentazione – nemmeno denegatoria – sulle richieste istruttorie avanzate dalla persona offesa con la propria opposizione, regolarmente proposta).

[Sez. II, sent. 15-25 luglio 2016, n. 31982, Pres. Fumu, Rel. Pardo.](#)

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Sussistenza - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.

In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

[Sez. V, sent. 9 marzo 2016– 21 luglio 2016, n. 31654, Pres. Lapalorcia, Rel. Catena.](#)

Richiesta di archiviazione – Opposizione – Inammissibilità - Evidente superfluità e inidoneità delle investigazioni suppletive a determinare un mutamento del quadro probatorio - Legittimità.

Nel giudicare sull'ammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, il GIP deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui si fonda l'opposizione, in termini di idoneità delle prove indicate ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, prescindendo da qualsivoglia giudizio prognostico sull'esito dell'investigazione suppletiva,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento *de plano* con il rito camerale. Tale principio non risulta violato nel caso in cui il giudice consideri superflua l'attività integrativa invocata dalla persona offesa in quanto oggettivamente inidonea ad apportare alcuna modifica al quadro probatorio delineatosi all'esito delle indagini preliminari (cfr. sul punto Sez. V, 12.1.2016, n. 13400 e più in generale sul tema Sez. un., 14 febbraio 1996, n. 2, Testa).

[Sez. III, sentenza 9 giugno – 22 luglio 2016 n. 31874 – Pres. Amoresano – Rel. Manzoni.](#)

Riesame reale – Art. 324 c.p.p. – Luogo presentazione richiesta di Riesame.

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 324 c. 1 e 5 c.p.p.; è pertanto inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale.

(Si segnala all'attenzione dei lettori la sentenza riportata che evidenzia il contrasto giurisprudenziale esistente all'interno della stessa sezione già rilevato nella newsletter n. 8, -sentenza n. 23369/16. Come risulta dal testo della sentenza sopra riportata il P.G., nella requisitoria scritta, aveva chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, la rimessione alla S.S.UU).

[Sez. III, sentenza 11 maggio – 18 luglio 2016 n. 30410 – Pres. Fiale – Rel. Scarcella.](#)

Sequestro preventivo – Art. 322 bis c.p.p. - Appello – Effetto devolutivo – Poteri del Tribunale adito.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 310 c.p.p. ed in particolare dell'effetto devolutivo proprio di tale mezzo di impugnazione, la cognizione del Tribunale adito rimane limitata ai punti della decisione ai quali i motivi si riferiscono. Da ciò ne deriva che il Tribunale del Riesame, quando si trova a decidere su



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

un appello cautelare, non può individuare autonomamente una esigenza cautelare non rappresentata, nemmeno per implicito, nell'originario provvedimento impositivo.

[Sez. V, sent. 29 aprile 2016– 25 luglio 2016, n. 32185, Pres. Fumo, Rel. Bruno.](#)

Sequestro preventivo - Valutazione del *fumus commissi delicti* - Omessa considerazione delle deduzioni fornite dalle parti - Mancanza di motivazione - Vizio di legittimità.

In sede di verifica dei presupposti necessari per l'emanazione del sequestro preventivo, di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., il giudice del riesame non può limitarsi a considerare la sola astratta configurabilità del reato ma - nella valutazione del *fumus commissi delicti* - deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle risultanze processuali e dell'effettiva situazione, emergente anche dalle deduzioni e dagli elementi forniti dalle parti. In tal senso, l'omessa considerazione di specifici elementi dedotti dalla difesa, potenzialmente idonei ad escludere la sussistenza del *fumus delicti*, unitamente alla mancanza di motivazione sul punto, integrano gli estremi della violazione di legge, vizio di legittimità deducibile innanzi alla Suprema Corte in tema di misure cautelari, ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

[Sez. III, sentenza 23 marzo – 21 luglio 2016 n. 31416 – Pres. Grillo – Rel. Mocci.](#)

Testimonianza – Art. 194 c. 3 c.p.p. – Limiti – Sussistenza.

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 c. 3 c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività posto che, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto.

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra riportato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

474 c.p. sulla scorta della deposizione del militare della Guardia di Finanza che aveva provveduto al sequestro della merce sequestrata ritenendo che questi avesse i requisiti sufficienti per giustificare l'utilizzazione processuale degli accertamenti svolti).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. V, sent. 9 marzo 2016– 21 luglio 2016, n. 31652, Pres. Lapalorcia, Rel. Morelli.](#)

Art. 41 bis Ord. Pen.- Provvedimento di limitazione del diritto alla libera corrispondenza- Esigenze di salvaguardia della sicurezza del luogo di custodia- Congrua motivazione- Legittimità.

È legittima, se supportata da congrua motivazione, l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale avverso il reclamo, presentato, ai sensi dell'art. 18 *ter* L. 354/1975, da soggetto detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 *bis* Ord. Pen., in ordine alla limitazione del diritto di libera corrispondenza garantito dall'art. 15 Cost.. In motivazione la Corte sottolinea come le situazioni di rischio, rappresentate dall'idoneità del contenuto della missiva spedita a dare un'immagine distorta dell'istituto penitenziario, così da porre in pericolo l'ordine e la sicurezza del luogo di custodia, siano sufficienti a fondare il provvedimento di rigetto del reclamo, dovendosi prescindere dall'attualità dei contatti fra il ricorrente e l'ambiente criminoso di riferimento.

[Sez. I sent. 6 giugno 2016 – 26 luglio 2016 n. 32431, Pres. Siotto, Rel. Boni.](#)

Esecuzione - Condanna intervenuta per ipotesi di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 relativa a cd. droghe leggere - Rideterminazione pena irrogata in sede di patteggiamento – Procedimento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Fermo restando il giudizio di responsabilità e di accertamento e comparazione delle circostanze, la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/90 in relazione alle cd. "droghe leggere", con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, deve essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione mediante rinegoziazione dell'accordo delle parti, ratificato dal giudice dell'esecuzione, attivato dal condannato o dal Pubblico Ministero: soltanto in caso di mancato accordo detto giudice potrà provvedere di sua iniziativa ad individuare la pena congrua in riferimento ai ripristinati limiti edittali di pena, facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 132 2 133 c.p.

[Sez. I 28 giugno 2016 – 20 luglio 2016 n. 31243, Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito.](#)

Esecuzione - Continuazione - Rilevanza dello "status" di tossicodipendente.

Ove si chieda il riconoscimento della continuazione alla luce del riconosciuto "status" di tossicodipendente del richiedente, il Giudice non può ignorare detto elemento ma deve necessariamente prenderlo in considerazione per valutare la ricorrenza dell'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati a tale connotazione personale (sempre che sussistano anche le altre condizioni per il riconoscimento della continuazione), tenendo presente che la modificazione dell'art. 671 I comma c.p.p. introdotta dalla L. 49/2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti.

[Sez I sent. 15 aprile 2016 – 19 luglio 2016 n. 30807, Pres. Cortese, Rel. Centonze.](#)

Sorveglianza - Misure alternative - Giudizio prognostico.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Ai fini della concessione dei cd. benefici penitenziari non possono assumere rilievo decisivo, in senso negativo, di per sé soli, elementi quali il residuo di pena da scontare e la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, né può richiedersi, in positivo, la prova che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.

[Sez. I sent. 23 giugno 2016 – 19 luglio 2016 n. 30872, Pres. Cortese, Rel. Centonze.](#)

Sorveglianza - Reclamo ex art. 35 ter O.P. – Procedimento.

Sui reclami proposti dai detenuti, ai sensi dell'art. 35 ter O.P., finalizzati ad ottenere la riduzione di pena a titolo di risarcimento, il magistrato di sorveglianza decide all'esito di un'udienza svolta in contraddittorio delle parti, secondo la previsione dell'art. 35 bis, commi 1 e 3 O.P., consentendo avverso la sua decisione la proposizione del reclamo al Tribunale di Sorveglianza, come previsto dal successivo comma 4 della medesima disposizione. Fanno eccezione a questa regola generale i casi di manifesta inammissibilità, riscontrabili unicamente allorquando l'assenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda difetti in maniera evidente ed incontestabile, senza che sia richiesto alcun giudizio di merito o apprezzamento discrezionale.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 13 giugno 2016 – 19 luglio 2016 n. 30861, Pres. Cortese, Rel. Bonito.](#)

Istanza di ammissione del credito alla procedura esecutiva della confisca - Oneri dell'istante e obblighi di motivazione del giudice.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Chi domanda l'ammissione del credito alla procedura esecutiva della confisca deve provare il credito, la sua natura, le eventuali garanzie reali e l'ammissibilità dello stesso mentre non è necessario indicare i dati identificativi della procedura o del soggetto cui il bene è stato confiscato: è compito dell'Autorità Giudiziaria decidente, ove voglia negare l'ammissibilità dell'istanza, motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza delle ragioni ostantive.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Alessandro Diddi (a cura di): *L'ESECUZIONE E IL DIRITTO PENITENZIARIO* Pacini

Glauco Giostra (a cura di): *IL PROCESSO PENALE MINORILE Commento al D.P.R. 448/1988*
Giuffrè

Alessandro Izzo (a cura di): *ANATOCISMO E USURA NEI CONTRATTI BANCARI* Giuffrè

Antonio Maria Lascalea, Martine Morena: *LA DICHIARAZIONE INFEDELE* Cacucci



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 10 – 1 agosto 2016

Jean Paul Pierini: *LA CORRUZIONE PASSIVA DEL PUBBLICO UFFICIALE STRANIERO. REPRESSIONE NELL'AMBITO DEL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA*
Giappichelli

Roberto Thomas *MANUALE DI CRIMINOLOGIA MINORILE* Il Pensiero Giuridico

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LE STRATEGIE CRIMINALI dalla notizia di reato al processo penale*** (Ordine degli Avvocati di Roma)

Roma, martedì 20 settembre 2016 ore 16, Aula Avvocati, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour

Congresso Ordinario UCPI: ***SEPARARE i giudici dai pubblici ministeri, i magistrati dai media, la politica dalla magistratura*** **PER UN GIUSTO PROCESSO**

Bologna, venerdì 30 settembre 2016 ore 14.00 – domenica 2 ottobre 2016 ore 9